

AULA 'A'



8744.10 Boer

13 APR 2010

SENTE PRASIBAZIONE - ESSENTE BOALI - ESSENTE DRITTI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

LAVORO

R.G.N. 22016/2006

R.G.N. 23750/2006

Cron. 8744

Composta dagli Ill. mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GUIDO VIOLINI - Presidente - Rep.
- Dott. STEFANO MORICONE - Consigliere - Ud. 10/02/2010
- Dott. VINCENZO DI NUNZIO - Rel. Consigliere - PU
- Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Consigliere -



ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 22016-2006 proposto da:

I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA" in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato BOER PAOLO, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti atto notar ENRICO FENOALTEA di ROMA del 12/07/06, rep. 36638;

- ricorrente -


contro

2010

482

- intimata -

sul ricorso 23750-2006 proposto da:

 S.P.A., in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA,
, presso lo studio dell'avvocato PISANI
FABIO, rappresentata e difesa dall'avvocato EQUIZZI
AGOSTINO, giusta mandato a margine del controricorso e
ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI
GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA" in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo
studio dell'avvocato BOER PAOLO, che lo rappresenta e
difende, giusta procura alle liti atto notar ENRICO
FENOALTEA di ROMA del 12/07/06, rep. 36638;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 3395/2005 della CORTE D'APPELLO
di ROMA, depositata il 22/07/2005 r.g.n. 5058/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/02/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI
NUBILA;

udito l'Avvocato BOER PAOLO;

udito l'Avvocato FABIO PISANI per delega EQUIZZI

AGOSTINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. COSTANTINO FUCCI, che ha concluso per il

rigetto del ricorso, principale e inammissibilità

dell'incidentale.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con ricorso depositato in data 19.6.2002, la spa

proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, con la quale era stata respinta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore dell'INPGI per il recupero di contributi relativi alla posizione di . Questa, formalmente inquadrata come pubblicista, era stata riconosciuta dal Consiglio Regionale della Sicilia dell'Ordine dei Giornalisti come praticante, con effetto dal 1.6.1990.

2. La Corte di Appello di Roma rilevava che effettivamente il rapporto di lavoro della doveva considerarsi di natura subordinata, come tale accertata mediante una legittima delibera del Consiglio dell'Ordine. Dava altresì atto dell'irretroattività dell'art. 116 della Legge n. 388.2000 in tema di sanzioni amministrative. Peraltro, in applicazione dell'art. 1189 Codice Civile, rilevato che la società editoriale aveva versato in buona fede i contributi all'INPS, la riteneva liberata dall'obbligazione, con la conseguenza che l'INPGI avrebbe dovuto rivolgersi all'INPS per il recupero dei contributi stessi.

3. Ha proposto ricorso per Cassazione l'INPGI, deducendo due motivi. Resiste con controricorso la società , la quale propone ricorso incidentale affidato ad un motivo. Parte ricorrente ha presentato controricorso al ricorso incidentale e memoria integrativa. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale, essendo stati proposti contro la medesima sentenza, vanno riuniti.

MOTIVI DELLA DECISIONE



Con il primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 27 della Legge n. 67.1987 e 1189 Codice Civile, nonché vizio di motivazione per avere erroneamente la Corte di Appello applicato la regola del pagamento al creditore apparente, laddove l'INPS era creditore effettivo sulla base di un rapporto (di collaboratore pubblicista) posto in essere dalla stessa società editoriale ed esso INPGI è divenuto creditore dopo la delibera del Consiglio dell'Ordine di riconoscimento della pratica giornalistica.

5. Con il secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce contraddittorietà della motivazione, sotto il profilo che la società editoriale non poteva conoscere una delibera non ancora adottata ed il debitore non poteva allegare alcuna buona fede al riguardo.

6. I due motivi, che risultano strettamente connessi, sono fondati e vanno accolti. La regola del pagamento al creditore apparente (art. 1189 Codice Civile) con effetto liberatorio per il debitore, trova applicazione quando, in base a circostanze univoche, esista un ragionevole affidamento circa la legittimazione dello stesso creditore apparente nei confronti del quale l'obbligazione viene adempiuta in buona fede. La buona fede, da intendersi in senso soggettivo, attiene al convincimento del debitore di adempiere, per errore scusabile, in favore del soggetto legittimato. Ciò non si verifica quando il debitore (nella specie: dei contributi) qualifica il rapporto di collaborazione come <pubblicista>, mentre in effetti

sussiste un praticantato giornalistico, successivamente riconosciuto dal competente organo amministrativo. In tal caso non è ipotizzabile alcuna buona fede del <solvens> né sussistono circostanze univoche> richieste dalla norma. Si tratta, come accertato in fatto dal giudice di merito, di un rapporto apparentemente di pubblicista, in realtà da qualificare come di praticantato giornalistico.

7. La fattispecie in esame ha un precedente specifico nella sentenza di questa Corte 3.10.2007 n. 20735, per la quale < in caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all' Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), privatizzato ai sensi del d.lgs. n.509 del 1994, non è invocabile dal datore di lavoro, che ritenesse sussistente l'obbligo contributivo con l'INPS anziché con l' INPGI, l'art. 1189 cod. civ., che presuppone l'errore scusabile, della cui prova è onerato colui che l'invoca, posto che il datore di lavoro non può ignorare il contenuto del rapporto di lavoro della propria dipendente, con il proprio conseguente obbligo, comprensivo della somma aggiuntiva a titolo di sanzione. >

8. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, la spa denuncia violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 33 della Legge n. 69.1963 e 2697 Codice Civile, nonché motivazione contraddittoria, sotto il profilo che la sentenza di appello dà per scontato l'espletamento di fatto delle mansioni di redattore ovvero di praticante, in assenza di prove sul punto.

9. Il ricorso incidentale è inammissibile, in quanto attiene alla ricostruzione del <fatto> come operata dal giudice di merito con motivazione congrua ed adeguata. Detto ricorso incidentale propone una diversa lettura delle risultanze istruttorie, senza tuttavia denunciare illogicità od incongruenze della motivazione della sentenza di appello e, soprattutto, senza denunciare i motivi per i quali la ricordata delibera del Consiglio dell'Ordine sarebbe illegittima e da disapplicare.

10. Il ricorso principale deve essere accolto. Il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata. La causa, non risultando necessari ulteriori accertamenti, può essere decisa nel merito mediante l'accoglimento della originaria domanda dell'INPGI come azionata col decreto ingiuntivo opposto e confermato dal Tribunale.

11. La complessità in fatto della vicenda, l'opinabilità iniziale delle questioni dibattute con particolare riguardo all'applicazione dell'art. 1189 Codice Civile, come dimostrano i diversi esiti del giudizio di merito, consigliano la compensazione delle spese dell'intero processo.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione

Riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie la domanda introduttiva dell'INPGI. Compensa le spese dell'intero processo.

si deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il giorno 10 febbraio 2010

IL PRESIDENTE

DOTT. GUIDO VIDIRI

Guido Vidiri

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

DOTT. VINCENZO DI NUBILA

Vincenzo Di Nubila

IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria



oggi 13 APR 2010

IL CANCELLIERE

Vincenzo Fellicato

(13/04/2010)

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533



%